XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi. C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 112

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 117

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2261 CNEL, recante disposizioni in materia di *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di *welfare* 115

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più

direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 4 reca la previsione di un piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, che, con riferimento alla sperimentazione triennale, deve prevedere, tra l'altro, le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno (comma 2, lettera *b)*).

L'articolo 5 stabilisce quindi che le attività di formazione dei docenti di cui al citato articolo 4, comma 2, lettera *b)*, sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Davide AIELLO (M5S) annuncia l'astensione del proprio gruppo dalla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco MARI (AVS) dichiara l'astensione del proprio gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee [(1)].

Il disegno di legge in esame si propone di introdurre una disciplina organica e unitaria in materia di sicurezza delle attività subacquee, rispondendo a una pluralità di esigenze che l'ordinamento vigente non è oggi in grado di soddisfare in maniera adeguata. La crescente rilevanza della dimensione subacquea, sotto il profilo economico, ambientale, strategico e della sicurezza nazionale, rende infatti urgente un intervento normativo capace di colmare le lacune esistenti e di porre il nostro Paese nelle condizioni di affrontare con strumenti adeguati le sfide poste da questo settore.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente l'articolo 4 dispone l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee, disciplinando tra l'altro l'incarico di direttore generale della medesima, alla cui nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata. Si dispone che il direttore generale venga scelto tra soggetti con adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni.

---

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 596 del 3 dicembre 2025.

Ove proveniente da pubbliche amministrazioni, il direttore generale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.

L'articolo 6 elenca le funzioni assegnate all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi. L'Agenzia, tra l'altro: promuove, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22; concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.

L'articolo 8 reca disposizioni sull'organico dell'Agenzia. In particolare, si dispone che la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia sia dettata con apposito regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei criteri di cui al provvedimento in esame, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee. Il regolamento è finalizzato a definire l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di ruolo, l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. Si prevede inoltre che, ferma restando la posizione del direttore generale, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale. Si sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della legge o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

L'articolo 16 dispone che per il comando, la conduzione e il controllo di mezzi subacquei non militari battenti bandiera occorra possedere una speciale qualifica professionale oltre ai requisiti già previsti dalla normativa vigente. Si demanda quindi a uno o più DPCM la definizione dei programmi di qualificazione professionale e la verifica dei requisiti. Viene introdotta, infine, una sanzione amministrativa per chiunque assuma il comando, la condotta o il controllo dei citati mezzi senza la speciale qualificazione professionale.

L'articolo 19 introduce l'obbligo di iscrizione ad un apposito registro professionale per gli operatori tecnici subacquei di basso, medio e alto fondale, nonché per i tecnici iperbarici, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico. Sono altresì previste delle eccezioni a tale disposizione in presenza di determinate condizioni inderogabili.

L'articolo 20 modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, al fine di introdurre il « registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ».

L'articolo 21 elenca i requisiti per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle procedure per il loro accertamento, nonché delle

modalità di organizzazione e tenuta del citato registro.

L'articolo 22 reca la procedura di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero per l'esercizio, sia temporaneo e occasionale sia stabile, dell'attività subacquea e iperbarica in Italia.

L'articolo 23 regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore subacqueo e dell'operatore iperbarico professionale, prevedendo l'obbligo di una visita medica dettagliata per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale a seguito di infortunio o malattia prolungata.

L'articolo 24 reca la disciplina del libretto personale di tipo informatico di cui deve essere in possesso ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale.

L'articolo 26 disciplina le sanzioni rivolte agli operatori subacquei e iperbarici e ai datori di lavoro legate allo svolgimento irregolare dei lavori subacquei e iperbarici. In particolare, si prevede il divieto in capo agli operatori subacquei e iperbarici professionali di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico nel caso in cui omettano di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione. Si introduce quindi una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro, per gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei e iperbarici in presenza di una delle seguenti fattispecie: senza iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, nei casi in cui tale iscrizione sia obbligatoria; senza libretto personale informatico; con libretto personale informativo non vidimato, sospeso o non rinnovato. L'articolo in esame reca inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato, per il datore di lavoro che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel relativo registro, nei casi in cui tale iscrizione risulti obbligatoria, o privi di libretto personale informatico o dotati di un libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato. Si attribuisce in capo funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il compito di provvedere all'accertamento delle violazioni previste sia dall'articolo 16, comma 4, del provvedimento in esame sia dal presente articolo. Si riconosce altresì all'autorità marittima la competenza all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'articolo 33, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, riconosce all'Agenzia medesima la possibilità di avvalersi di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Davide AIELLO (M5S) annuncia l'astensione del proprio gruppo dalla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) dichiara l'astensione del proprio gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2261 CNEL, recante disposizioni in materia di *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di *welfare*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 novembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi. C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi;

rilevato che l'articolo 4 reca la previsione di un piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, che, con riferimento alla sperimentazione triennale, deve prevedere, tra l'altro, le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

rilevato inoltre che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, le attività di formazione dei docenti di cui al citato articolo 4, comma 2, lettera *b)*, sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee;

considerato che il disegno di legge in oggetto si propone di introdurre una disciplina organica e unitaria in materia di sicurezza delle attività subacquee, rispondendo a una pluralità di esigenze che l'ordinamento vigente non è oggi in grado di soddisfare in maniera adeguata;

preso atto inoltre che mediante il provvedimento in esame si introduce, in maniera del tutto innovativa, la disciplina di una nuova figura professionale, quale l'operatore subacqueo e iperbarico professionale, indicando i requisiti per l'iscrizione al relativo registro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.